

# CONSIGLIO COMUNALE DELIBERAZIONE

#### n. 13 del 27-04-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE PER PERSONE CON DISABILITA' E PER L'ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA IN FAVORE DI PERSONE CON PARTICOLARI CONDIZIONI DI INVALIDITA'

L'anno duemilaventitre il giorno ventisette del mese di Aprile a partire dalle ore 09:30, nella Sede Comunale, a seguito dell'invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione in seduta pubblica, in continuazione.

Presiede la seduta GIACOMO VERNINI in qualità di Presidente del Consiglio. All' appello risultano:

N	Cognome Nome	Presenza	N	Cognome Nome	Presenza
1	VERNINI GIACOMO	Presente	10	CONTI MICHELINO	Presente
2	BONINI MARCO	Presente	11	DE SANTIS ANTONIO	Presente
3	PANZIRONI EMANUELA	Presente	12	DI FAZIO ANTONIO	Presente
4	PROTANI MARIANGELA	Presente	13	IACOVACCI ALBERTO	Presente
5	DI GIROLAMO DIEGO	Presente	14	D'AMICO SILVIA	Presente
6	SALVI GABRIELE	Presente	15	CARLETTI MARCO	Presente
7	TANNINGHER CLAUDIA	Presente	16	LUCIANI GIOVANNI	Presente
8	D'AMBROSI ALESSANDRO	Presente	17	IACOMINI ANTONIO	Presente
9	PETRASSI MATTEO	Presente			

PRESENTI: 17 - ASSENTI: 0

Partecipano gli assessori: CASPOLI ANTONELLA - ERCOLI ALESSANDRA - PAGLIA ALESSANDRO - DE SANTIS ANDREA.

Assiste il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI.

Constatato il numero legale degli intervenuti, GIACOMO VERNINI assume la presidenza e dichiara aperta la seduta invitando a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

Vengono nominati scrutatori i consiglieri: D'AMBROSI ALESSANDRO - PETRASSI MATTEO - D'AMICO SILVIA

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

**Premesso** che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/02/2022 è stato approvato "il Regolamento per il rilascio del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità e per l'istituzione di spazi di sosta in favore di persone con particolari condizioni di invalidità";

**Visto** l'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 che disciplina il rilascio del contrassegno di parcheggio per disabili, ed in particolare i commi 3 e 4 che così statuiscono:

- 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilita' i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica e' stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacita' di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validita' 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
- 4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione puo' essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalita' di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidita'. Trascorso tale periodo e' consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

**Visto altresì** l'art. 7, comma 1 del Decreto-Legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito con modificazioni dalla L. n. 35/2012, in base al quale:

1. I documenti di identita' e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del **testo unico di cui al** decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

**Richiamato** il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica del 5 marzo del 2013, prot. n. 11508, in base al quale i contrassegni disabili rilasciati sul modello dell'Unione Europea sono documenti di riconoscimento ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera c, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e pertanto, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo;

**Precisato che** quanto sopra trova applicazione esclusivamente nel caso di contrassegno disabili "permanenti" vale a dire quelli che ai sensi del sopracitato comma 3 dell'art. 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 hanno validità 5 anni, e non nell'ipotesi in cui il contrassegno sia rilasciato a tempodeterminato, nel qual caso ai sensi del comma 4 della medesima disposizione il contrassegno non può avere durata superiore a quella della certificazione medica;

**Ritenuto** opportuno disciplinare espressamente la scadenza del contrassegno disabili permanente alla luce dell'illustrato quadro normativo, introducendo nel regolamento di cui in premessa il seguente articolo:

5 bis -Scadenza Contrassegno Speciale Permanente di Circolazione per Persone con Disabilità

Il contrassegno speciale permanente ha validità 5 anni decorrenti dalla data del suo rilascio con scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Decorsi i cinque anni, il rinnovo segue le stesse disposizioni del comma precedente, ed avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

#### Visti:

- gli artt. 4, 28 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'art. 188 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
- gli artt. 354 e 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- gli artt. 38, 39 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- gli artt. 10, 11 e 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

Vista la Legge del 03/08/2009, n. 102;

**Visto** lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

**Acquisito**, ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole del responsabile dell'area III in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Dato atto che non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile dal momento che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con votazione unanime

#### **DELIBERA**

- 1. Di richiamare la premessa narrativa da considerare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2. Di apportare al Regolamento Comunale per il rilascio del contrassegno speciale di circolazione per persone con disabilità e per l'istituzione di spazi di sosta in favore di persone con particolari condizioni di invalidità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 04/02/2022, la seguente modifica:
- dopo l'art. 5 è introdotto il seguente:

"art. 5 bis - Scadenza Contrassegno Speciale Permanente di Circolazione per Persone con Disabilità"

Il contrassegno speciale permanente ha validità 5 anni decorrenti dalla data del suo rilascio con scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare,

immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Decorsi i cinque anni, il rinnovo segue le stesse disposizioni del comma precedente, ed avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

## Con votazione unanime

## **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000

## IL RESPONSABILE DELL' AREA III - VIGILANZA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA III - VIGILANZA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 20-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA III FABIO MAISTI Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

#### IL PRESIDENTE GIACOMO VERNINI

# **IL SEGRETARIO GENERALE**DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

#### **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE:**

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Zagarolo, 28-04-2023

# IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

| X | - poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

| | - per il decorso termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000);

Zagarolo, 28-04-2023

#### IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA MARIA ELENA BUEMI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005

## IL RESPONSABILE DELL' AREA III - VIGILANZA:

Ai sensi dell'art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del Servizio AREA III - VIGILANZA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere **Favorevole**.

Zagarolo, 20-04-2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA III FABIO MAISTI

# COMUNE DI ZAGAROLO Città Metropolitana di Roma Capitale



# REGOLAMENTO

PER IL RILASCIO DEL CONTRASSEGNO SPECIALE DI CIRCOLAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ E PER L'ISTITUZIONE DI SPAZI DI SOSTA IN FAVORE DI PERSONE CON PARTICOLARI CONDIZIONI DI INVALIDITÀ

#### **INDICE**

- ART.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI
- ART.2 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO
- ART.3 CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
- ART.4 TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
- ART.5 MODALITÀ DI RILASCIO, RINNOVO, DUPLICATO O SOSTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
- ART.5BIS SCADENZA CONTRASSEGNO SPECIALE PERMANENTE DI CIRCOLAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ
- ART.6 MODALITÀ DI UTILIZZO E RESTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI
- ART.7 COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI
- ART. 8 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA SOSTA GENERICA
- ART. 9 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI SOSTA C.D. GENERICA
- ART. 10 SOSTA "PERSONALIZZATA" PER INVALIDI
- ART. 11 REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO
- ART. 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- ART. 13 ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI SOSTA PERSONALIZZATA
- ART. 14 PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI DISABILI

#### ART.1

#### OGGETTO DEL REGOLAMENTO E DEFINIZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell'art.188 del nuovo Codice della Strada (D.Lgs n.285/1992), dell'art.381 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al CdS (D.P.R. n.495/1992), del D.P.R. n.503 del 1996, del D.P.R. n. 151/2012, del D.P.R. 642/72, del D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 e D.L. 10 settembre 2021 n. 121 e s.m.i., il presente regolamento disciplina le seguenti procedure:

- 1. il rilascio, il rinnovo, il duplicato e la sostituzione dei contrassegni di parcheggio per disabili (di persone con capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta).
- 2. la sosta c.d. "generica" per disabili.
- 3. la sosta c.d. "personalizzata" per disabili.

# Ai fini del presente regolamento per:

"DENSITÀ DI TRAFFICO" intesa come difficoltà di trovare un luogo idoneo alla sosta nelle vicinanze della residenza o del posto di lavoro del soggetto in particolari condizioni di invalidità.

"SOSTA C.D. GENERICA PER INVALIDI" è uno spazio auto, su area pubblica, individuato da apposita segnaletica, riservato alla sosta dei veicoli al servizio di tutti i titolari di un contrassegno di parcheggio per disabili finalizzato a garantire e agevolare le esigenze di mobilità delle persone con disabilità.

"SOSTA C.D. PERSONALIZZATA PER INVALIDI" consiste in un adeguato spazio di sosta, su area pubblica, individuato da apposita segnaletica nei pressi della residenza o del luogo di lavoro del titolare di "contrassegno di parcheggio per disabili" autorizzato ad usufruirne e a tal fine assegnato, a titolo gratuito, dal Comune con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata.

# ART. 2 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento ha il fine di:

- realizzare il pieno rispetto della dignità umana e della libertà delle persone disabili e la piena integrazione nella società;
- consentire la partecipazione delle persone disabili alla vita pubblica e privata, nonché la realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali;
- consentire la mobilità, l'accesso e la fruibilità dei luoghi pubblici da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie, permanenti o temporanee.

#### ART. 3

# CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Gli Enti proprietari della strada, ai fini di cui all'art.188 c.1, del CdS, art.381 c.1 del DPR n.495/92, devono realizzare e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide, nonché ai sensi dell'art.7 c.1 lett.d) punto 2 del CdS, i Comuni, nei centri abitati possono, con ordinanza, riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria, munite dello speciale contrassegno.

Il Comune di Zagarolo, attraverso il Comando di Polizia Locale, per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, rilascia ai cittadini residenti apposita autorizzazione, previo specifico accertamento sanitario. L'autorizzazione è resa nota mediante l'apposito contrassegno invalidi denominato "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello europeo previsto dalla raccomandazione n.98/376/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 4.6.1998, introdotto con DPR n.151 del 30.7.2012. Il contrassegno, che permette ai veicoli al servizio delle persone disabili la circolazione in zone a traffico limitato e il parcheggio negli spazi appositi a tal fine riservati, è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale e di tutti gli stati membri dell'Unione Europea ed è concesso a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un automezzo. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per ogni controllo. Ai titolari del contrassegno di parcheggio per disabili, è, quindi, consentito sostare nelle apposite strutture loro riservate e debitamente segnalate, nonché avvalersi delle prerogative di cui al DPR n.503/1996.

# ART. 4 TIPOLOGIE DI CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Sono previste due tipologie di contrassegno di parcheggio per disabili:

- a) permanente ( art.381 c.3 del DPR n.495/92);
- b) temporaneo (art.381 c.4 del DPR n.495/92).
  - a) Il contrassegno permanente può essere rilasciato, con le modalità di cui al c. 3 dell'art. 381 del D.P.R. n. 495/1992, a tutti coloro i quali, previa specifica domanda al Comune di residenza, presentano una certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulti che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona "ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta". Oppure che la stessa condizione di ridotta o impedita capacità di deambulazione, in via permanente e non rivedibile, risulti dal verbale di invalidità in cui è espressamente indicato che "sussistono i requisiti per il rilascio dello specifico contrassegno di circolazione e sosta" ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012. Nei verbali di invalidità precedenti l'entrata in vigore del D.L. 5/2012 manca l'indicazione in ordine alla sussistenza del diritto al contrassegno: tali verbali danno diritto al contrassegno solo nei casi in cui siano barrati il punto 5 (persona con impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore) oppure il punto 6 (persona con necessità di assistenza continua), oppure in caso di cecità civile assoluta. In tutti gli altri casi, l'invalido con verbale privo delle indicazioni di cui al D.L. 5/2012 dovrà richiedere la certificazione rilasciata dal medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

Il rilasciato contrassegno ha validità di 5 anni, con possibilità di rinnovo con la presentazione di certificazione medica (medico curante) che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

b) Il contrassegno temporaneo (a tempo determinato) può essere rilasciato, con le stesse modalità di cui sopra, alle persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche; in tal caso la relativa certificazione medica, allegata all'istanza, deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è ammissibile l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida giustificano un ulteriore rilascio (c. 4 art. 381 del D.P.R. n. 495/1992).

# ART. 5 MODALITÀ DI RILASCIO, RINNOVO, DUPLICATO O SOSTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Per il rilascio, rinnovo, duplicato o sostituzione del contrassegno di parcheggio per disabili occorre presentare istanza secondo le seguenti due modalità:

- 1. scaricando l'apposita modulistica reperibile on line dal sito istituzionale del Comune di Zagarolo quindi inviandola per pec al protocollo all'indirizzo: protocollo@pec.comunedizagarolo.it ovvero presentandola al protocollo negli orari d'accesso;
- 2. accedendo ai servizi on line tramite SPID o CIE compilando la relativa modulistica.

Il Comando di Polizia Locale, previa verifica della documentazione allegata all'istanza, rilascia, entro 30 giorni, il contrassegno richiesto. Qualora l'Ufficio competente trasmetta all'interessato richiesta di perfezionamento o di integrazione della documentazione presentata, il termine di giorni 30 decorrerà dalla data di richiesta di integrazione della documentazione mancante. Per la concessione del contrassegno di parcheggio per disabili è necessario presentare apposita istanza, nella quale dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che legittimano la domanda e corredare la stessa della seguente documentazione:

#### PER RILASCIO DEL CONTRASSEGNO c.d. PERMANENTE (validità 5 anni):

• certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta; Oppure che la stessa condizione di ridotta o impedita capacità di deambulazione, in via permanente e non rivedibile, risulti dal verbale di invalidità in cui è espressamente indicato che "sussistono i requisiti per il rilascio dello specifico contrassegno di circolazione e sosta" ai sensi dell'art. 381 del D.P.R. 495/1992 e dell'art. 4 commi 1 e 2 del D.L. 5/2012, convertito in L. 35/2012.

Nei verbali di invalidità precedenti l'entrata in vigore del D.L. 5/2012 manca l'indicazione in ordine alla sussistenza del diritto al contrassegno: tali verbali danno diritto al contrassegno solo nei casi in cui siano barrati il punto 5 (persona con impossibilità a deambulare senza

l'aiuto permanente di un accompagnatore) oppure il punto 6 (persona con necessità di assistenza continua), oppure in caso di cecità civile assoluta.

In tutti gli altri casi, l'invalido con verbale privo delle indicazioni di cui al D.L. 5/2012 dovrà richiedere la certificazione rilasciata dal medico legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza.

- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera,
- versamento dell'importo stabilito annualmente dalla Delibera di giunta sulle tariffe e per i diritti di gestione e spese amministrative della pratica intestato al Comune di Zagarolo.

## PER RINNOVO DEL CONTRASSEGNO c.d. PERMANENTE (validità 5 anni):

- certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio (effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta);
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera;
- contrassegno posseduto;
- versamento dell'importo stabilito annualmente dalla Delibera di giunta sulle tariffe e per i diritti di gestione e spese amministrative della pratica intestato al Comune di Zagarolo.

# PER RILASCIO DEL CONTRASSEGNO c.d. TEMPORANEO (a tempo determinato):

- per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, il contrassegno può essere rilasciato a tempo determinato con le stesse modalità di cui al c.3 dell'art. 381 del DPR n 495/92. In questo caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera;
- versamento dell'importo stabilito annualmente dalla Delibera di giunta sulle tariffe e per i diritti di gestione e spese amministrative della pratica intestato al Comune di Zagarolo.

#### PER RINNOVO DEL CONTRASSEGNO c.d. TEMPORANEO (a tempo determinato):

trascorso il presumibile periodo di durata dell'invalidità a tempo determinato, di cui al punto precedente, è consentita l'emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio (c. 4 art. 381 del D.P.R. n. 495/1992):

- copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- due foto formato tessera;
- contrassegno posseduto;
- versamento dell'importo stabilito annualmente dalla Delibera di giunta sulle tariffe e per i diritti di gestione e spese amministrative della pratica intestato al Comune di Zagarolo.

#### PER DUPLICATO DEL CONTRASSEGNO (in caso di deterioramento):

- originale del contrassegno di parcheggio per invalidi deteriorato;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera;
- versamento dell'importo stabilito annualmente dalla Delibera di giunta sulle tariffe e per i diritti di gestione e spese amministrative della pratica intestato al Comune di Zagarolo.

#### PER SOSTITUZIONE (duplicato) DEL CONTRASSEGNO (in caso di smarrimento o furto):

- denuncia, presso gli organi di polizia, di furto o smarrimento recante il numero e la scadenza del contrassegno;
- copia del documento di identità in corso di validità del richiedente;
- una foto formato tessera;
- versamento dell'importo stabilito annualmente dalla Delibera di giunta sulle tariffe e per i diritti di gestione e spese amministrative della pratica intestato al Comune di Zagarolo.

Le spese relative all'acquisto dei contrassegni invalidi, del bollo olografo e delle buste per la plastificazione sono a carico dell'Ente.

#### ART. 5 BIS

# SCADENZA CONTRASSEGNO SPECIALE PERMANENTE DI CIRCOLAZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ"

Il contrassegno speciale permanente ha validità 5 anni decorrenti dalla data del suo rilascio con scadenza corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.

Decorsi i cinque anni, il rinnovo segue le stesse disposizioni del comma precedente, ed avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

#### ART, 6

# MODALITÀ DI UTILIZZO E RESTITUZIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER DISABILI

Il contrassegno di parcheggio per disabili è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzo, lo stesso deve essere esposto, in originale, in modo ben visibile nella parte anteriore del veicolo. Il sopra menzionato contrassegno deve essere utilizzato esclusivamente in presenza del titolare ed in nessun caso ceduto a terzi, ne fotocopiato. Lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli ed esibito e consegnato su richiesta degli organi di polizia stradale.

Assume rilevanza penale la riproduzione fotostatica del permesso di parcheggio per disabili che tiene luogo dell'originale, quando il documento ha l'apparenza dell'originale e sia utilizzato come tale, non presentandosi come mera riproduzione fotostatica grossolana.

Nel caso di trasferimento della residenza del titolare in altro Comune, i permessi di circolazione e sosta ed il contrassegno di parcheggio per disabili dovranno essere riconsegnati all'Ufficio che li ha rilasciati; Nel caso di furto o smarrimento, il titolare o chi ne fa le veci, dovrà presentare denuncia agli Uffici delle forze dell'ordine e richiesta di duplicato al Comando di Polizia Locale.

Nel caso di decesso del titolare, gli eredi dovranno provvedere a restituire immediatamente i permessi ed il contrassegno all'Ufficio che li ha rilasciati, comunicando anche l'eventuale utilizzo di un parcheggio per disabili "personalizzato "su strada pubblica al fine di programmarne la dismissione.

#### ART. 7

# COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESAME DELLE RICHIESTE E DELLE ESIGENZE DELLE PERSONE DISABILI

Con nomina Sindacale è costituita una Commissione consultiva per la gestione dei parcheggi per disabili che curerà tra l'altro l'esame delle pratiche relative all'istituzione dei parcheggi per disabili di cui agli artt. 8 e 11.

In particolare, la Commissione dovrà:

- valutare le richieste di parcheggio, di cui all'art. 11, entrando nel merito, nel rispetto della privacy, delle situazioni obiettive di difficoltà personali e familiari, chiedendo anche ulteriori chiarimenti e integrazioni della documentazione, al fine di procedere eventualmente alla istituzione del parcheggio personalizzato, in prossimità dell'abitazione del richiedente:
- valutare qualsiasi situazione critica e/o complessa e proporre le eventuali soluzioni;
- valutare, modificare e proporre interventi di distribuzione parcheggi nella città, al fine di offrire le possibilità di parcheggio più rispondenti alle necessità delle persone con disabilità;

#### La Commissione sarà composta:

- dal Sindaco o suo delegato;
- dal Responsabile della Polizia Locale o suo delegato;
- dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico o suo delegato;
- dall'assistente sociale comunale;
- da un componente, a titolo volontario e gratuito, indicato da un'associazione di tutela disabili di livello regionale;

La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, in ogni caso non meno di una volta l'anno.

Ogni qualvolta che il Sindaco lo riterrà opportuno la commissione potrà essere integrata da personale medico della ASL per la valutazione delle domande di cui all'art. 11.

### ART. 8

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER LA SOSTA GENERICA

Possono presentare la domanda tutti i cittadini residenti nel territorio di Zagarolo titolari dello speciale contrassegno di parcheggio per disabili.

Per la concessione di uno spazio c.d. generico di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone disabili, è necessario presentare istanza in carta semplice, indicante il numero della concessione di contrassegno di parcheggio per disabili, corredata dalla fotocopia del documento di identità del richiedente.

L'istanza, corredata della documentazione di cui al precedente punto, va presentata secondo le seguenti due modalità:

- 1. scaricando l'apposita modulistica reperibile on line dal sito istituzionale del Comune di Zagarolo quindi inviandola per pec al protocollo all'indirizzo: protocollo@pec.comunedizagarolo.it ovvero presentandola al protocollo negli orari d'accesso;
- 2. accedendo ai servizi on line tramite SPID o CIE compilando la relativa modulistica.

La domanda potrà essere accolta solo qualora:

- non vi sia la disponibilità di uno o più spazi di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone disabili a meno di mt 50 dalla abitazione dell'istante, comunque ricadente nel perimetro urbano;
- l'istituzione del suddetto spazio di sosta riservato non determini, a giudizio dell'Ufficio comunale preposto, intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione stradale;
- vi sia un'alta densità di traffico;
- la zona in esame, in generale, presenta problemi di carenza di posti auto per invalidi.

#### ART. 9

#### ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI SOSTA GENERICA

L'istruttoria dell'istanza presentata è di competenza del Comando di Polizia Locale e comporta le seguenti fasi:

- verifica anagrafica del richiedente;
- verifica della documentazione presentata;
- verifica della sussistenza di tutte le prescritte condizioni per l'istituzione del posto auto generico;
- emissione dell'Ordinanza per l'istituzione del posto auto generico.

#### **ART. 10**

### SOSTA PERSONALIZZATA PER INVALIDI

La sosta c.d. Personalizzata per invalidi (c. 5 art. 381 del D.P.R. n. 495/92) consiste in un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne a tal fine assegnato, a titolo gratuito, dal Comune con propria ordinanza, nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata.

Evidenziato che il Codice della Strada non fornisce indicazioni in merito a quali siano le particolari condizioni di invalidità a cui subordinare il rilascio dello stallo personalizzato; la persona interessata (invalido, ovvero genitore, tutore...) nell'istanza, oltre all'accertamento sanitario che mette in risalto le particolari condizioni invalidanti, addurrà tutte le motivazioni ritenute utili ai fini di rappresentare le proprie esigenze sempre in relazione alla capacità di deambulazione.

Finalità della concessione di uno spazio di sosta ad personam è quello di garantire e agevolare le esigenze di mobilità e di sosta del solo ed unico soggetto autorizzato ad usufruirne e a tal fine assegnato con gli estremi del contrassegno di parcheggio disabili dallo stesso posseduto, nei casi in cui, come predetto, ricorrono particolari condizioni di invalidità dell'interessato. Stante la specificità soggettiva della destinazione di tali spazi di sosta, così come sopra individuati, in ogni caso, è escluso, per i medesimi, l'utilizzo per la sosta da parte di qualsiasi altro veicolo, anche, al servizio di persone disabili ancorché titolari di apposito contrassegno di parcheggio disabili

#### **ART. 11**

#### REQUISITI PER LA CONCESSIONE DI UNO SPAZIO DI SOSTA PERSONALIZZATO

L'istanza per la sosta personalizzata può essere presentata dai cittadini residenti nel Comune di Zagarolo e in possesso dei seguenti requisiti:

• essere titolare del contrassegno di parcheggio per disabili della validità di 5 anni (contrassegno permanente);

- non disporre di uno spazio di sosta privato accessibile, o di altra area fruibile di proprietà del nucleo familiare;
- essere titolare di patente di guida o titolare di indennità di accompagno con invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore;
- veicolo di proprietà dell'interessato o di un componente il nucleo familiare;
- Infermità non più revisionabile a norma del DM 02/08/2007;

Lo spazio di sosta non potrà essere concessa nei casi in cui:

- il richiedente e/o persona facente parte dello stesso nucleo familiare del richiedente non sia in possesso della patente di guida e/o di un'autovettura;
- lo spazio di sosta, per motivi logistici e/o di sicurezza della circolazione stradale, sia realizzabile molto distante da casa (100 mt. circa), poiché in tal caso la distanza è considerata barriera architettonica e vanifica l'agevolazione alla mobilità costituita dalla sosta personalizzata;
- il luogo ove la persona interessata risiede o lavora dispone di uno spazio di sosta di pertinenza privato o di altro parcheggio di sua proprietà;
- il luogo di assegnazione della sosta personalizzata non assume le caratteristiche di zona ad alta densità di traffico.

In deroga a quanto previsto dai precedenti comma, i soggetti, titolari di contrassegno che abbiano gravi limitazioni di deambulazione ai sensi dell'art 3 commi 3 e 4 della legge 104/92 o vertano in particolari condizioni che possano giustificare la necessità di un parcheggio personalizzato, potranno presentare ugualmente formale richiesta, compilando il modulo apposito, che sarà sottoposta al parere della Commissione di cui all'art. 7.

#### **ART. 12**

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

E' possibile presentare istanza per l'istituzione di un posto auto per disabili c.d. personalizzato nei pressi dell'abitazione o del posto di lavoro nelle zone ad alta densità di traffico.

Per la richiesta di uno spazio di sosta personalizzato occorre fare istanza.

L'istanza va presentata secondo le seguenti due modalità:

- 1. scaricando l'apposita modulistica reperibile on line dal sito istituzionale del Comune di Zagarolo quindi inviandola per pec al protocollo all'indirizzo: protocollo@pec.comunedizagarolo.it ovvero presentandola al protocollo negli orari d'accesso:
- 2. accedendo ai servizi on line tramite SPID o CIE compilando la relativa modulistica.

L'istanza, compilata in ogni suo punto e completa della documentazione richiesta, va corredata dai seguenti atti:

- copia del contrassegno disabile (permanente);
- fotocopia della patente di guida del richiedente o titolare di indennità di accompagno con invalidità totale e permanente con impossibilità di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore, in questa seconda ipotesi allegare fotocopia della patente di guida di un componente il nucleo familiare;

- fotocopia del libretto di circolazione dell'autovettura del richiedente o di persona facente parte del nucleo familiare;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del DPR 445/2000 con la quale si attesta che il luogo presso cui il disabile vive o lavora non dispone di area di parcheggio privato o di altre aree private fruibili.

L'istanza, corredata dalla documentazione di cui al precedente punto, va presentata all'Ufficio Protocollo dell'Ente o tramite Pec istituzionale: protocollo@pec.comunedizagarolo.it.

#### **ART. 13**

#### ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI SOSTA PERSONALIZZATA

L'istruttoria dell'istanza presentata è di competenza del Comando di Polizia Locale e comporta le seguenti fasi:

- verifica anagrafica del richiedente;
- verifica della documentazione presentata;
- verifica della sussistenza di tutte le condizioni prescritte per l'istituzione del posto auto ad personam;
- emissione dell'Ordinanza istitutiva del posto auto personalizzato.

E' fatta salva la possibilità, per i competenti enti ed uffici preposti, di porre in essere periodici controlli per accertare il perdurare dei requisiti prescritti nei confronti di coloro cui è stata concessa la sosta personalizzata presso l'abitazione e/o il luogo di lavoro.

#### **ART. 14**

# PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DEGLI SPAZI DI SOSTA RISERVATI AI DISABILI

Qualora decadano le condizioni che hanno portato alla predisposizione dello spazio di sosta a servizio delle persone invalide può essere presentata istanza agli Uffici competenti i quali provvederanno all'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale rimozione dello stallo.

Il titolare del contrassegno invalidi o i familiari che fruiscono dello spazio di sosta, qualora decadessero le condizioni legittimanti la riserva dello stesso, sono tenuti a darne tempestiva comunicazione agli uffici competenti.

Sarà effettuata periodicamente dagli uffici comunali una ricognizione sulle concessioni degli spazi.